



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 288 del 26/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: BANDO FESR 2021-2027 “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto” Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana” - sede di Salbertrand - Autorizzazione al subappalto alla ditta ANGOLO FIORITO S.R.L.

CUP: I98H24000040006 - CIG BB8DAF22E6

Premesso che

- il progetto “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana” risulta finanziato al 100% dal FESR 2021-2027 Bando della Regione Piemonte “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto”;

- con decreto del Decreto del Commissario n. 17 del 26/06/2025 si è aderito alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno e si è approvata la Convenzione che disciplina i rapporti tra le parti e che in virtù dell'adesione alla CUC, l'Ente ha la possibilità di utilizzare la piattaforma di approvvigionamento Traspare nonché di poter accedere all'albo fornitori della centrale di committenza.

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 139 del 06/05/2026 avente ad oggetto “BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE - EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R. 2021/2027 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI AMMINISTRATIVE DI SALBERTRAND E AVIGLIANA” - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DELLA SEDE DI SALBERTRAND - CUP: I98H24000040006”.

Espletate le procedure di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza Unione Montana Val Susa.

Visto il verbale di determinazione n. 58/2026 del 30/06/2026 della CUC Unione Montana Val Susa con il quale si sono aggiudicati definitivamente i “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana - sede di Salbertrand” alla ditta EDILGRIMALDI SNC (P.I. e C.F. 06194810013), con sede in Via Nicola Fabrizi 44, 10143 Torino (TO) per un importo pari ad € 591.063,86, oltre IVA al 22% per € 130.034,05, sommano complessivi € 721.097,91.

Richiamata la propria determinazione n. 265 del 18/08/2026 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana - sede di Salbertrand”

alla ditta EDILGRIMALDI SNC (P.I. e C.F. 06194810013), con sede in Via Nicola Fabrizi 44, 10143 Torino (TO) per un importo pari ad € 591.063,86, oltre IVA al 22% per € 130.034,05, sommano complessivi € 721.097,91.

Visto il contratto sottoscritto tra le parti in data 18/08/2026 Rep.n. 376 ed il verbale di consegna e di inizio dei lavori avvenuta il 20/07/2026 (consegna lavori disposta in pendenza di firma del contratto - art. 17 comma 8 D.Lgs. n. 36/2023).

Premesso che con nota del 28/07/2026 prot 3012 e successive integrazioni prot. 3416 e 3418 del 25/08/2026, la ditta EDILGRIMALDI SNC ha presentato richiesta di subappalto e depositato il relativo contratto, per lavori di cui alla categoria prevalente OG01 a favore dell'operatore economico ANGOLO FIORITO S.R.L. C.F./P.I. 09661090010 con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria 2, per un importo presunto di € 10.000,00 di cui € 750,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA.

Considerato che con la stessa nota del 28/07/2026 prot 3012 la ditta EDILGRIMALDI SNC ha provveduto ad inoltrare nei termini previsti dall'art 119 del D.Lgs. 36/2023 i seguenti documenti:

1) richiesta dell'impresa appaltatrice di autorizzazione al subappalto a favore dell'operatore economico ANGOLO FIORITO S.R.L. C.F./P.I. 09661090010 con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria 2, per un importo presunto di € 10.000,00 di cui € 750,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA.

2) dichiarazione dell'insussistenza di forme di collegamento o controllo ex articolo 2359 del Codice Civile con la ditta affidataria del subappalto;

3) dichiarazione ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.Lgs 36/2023 attestante l'assenza in capo della ditta ANGOLO FIORITO S.R.L. dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

4) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e copia DURC regolare;

5) Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico della ditta subappaltatrice;

6) descrizione delle lavorazioni con specificazione delle quantità di lavorazioni e del corrispondente importo ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs 36/2023

7) certificato patente a punti

Verificata la documentazione relativa alla ditta ANGOLO FIORITO S.R.L., proposta come subappaltatrice, riscontrandone la regolarità in rispetto alla normativa vigente e nello specifico:

- regolarità contributiva e previdenziale attestata con DURC - ns. prot. 3421 del 25/08/2026;

- Infocamere - Registro Imprese, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse - ns.prot. 3036 del 29/07/2026;

- Casellario registro imprese ANAC (annotazioni), da cui risulta verificato il possesso dei requisiti di carattere generale - ns.prot. 3046 del 29/07/2026;

- Regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati - ns.prot. 3025 del 29/07/2026;

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato che risulta nullo - ns.prot. 3196 del 07/08/2026;

- ottemperanza art. 17 Legge 68/99 - ns.prot. 3342 del 18/08/2026;

- Certificato generale del Casellario Giudiziale nei confronti del legale rappresentante e dei soci in cui risulta esserci iscritta la medesima sentenza di condanna passata in giudicato, resa dal Tribunale di Torino in data 08/03/2024 per il reato di cui all'art 113-449 comma 1 C.P. - ns. prot. 3221 del 10/08/2026;

Ritenuto che la suddetta iscrizione, pur non costituendo causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, rientrasse nella fattispecie di valutazione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 comma 3 lettera h) del medesimo Decreto, imponendo alla Stazione Appaltante di verificare l'incidenza dell'illecito sull'affidabilità professionale dell'operatore economico nell'esecuzione della prestazione;

Richiamata in conseguenza la propria nota prot. 3254 del 11/08/2026 trasmessa all'impresa EDILGRIMALDI SNC avente per oggetto *"Richiesta chiarimenti e documentazione relativa alle misure di self-cleaning ex art. 96 D.Lgs. 36/2023 per le imprese SIRIO COSTRUZIONI S.R.L. e ANGOLO FIORITO S.R.L."*, di cui ha richiesto autorizzazione al subappalto.

Visto ed esaminato il riscontro alla richiesta di documentazione dimostrante l'adozione di misure di self-cleaning ex art. 96 D.Lgs. 36/2023 da parte della ditta ANGOLO FIORITO S.R.L. - ns.prot. 3319 del 17/08/2026 da cui si evince che la ditta non è stata in alcun modo coinvolta nel procedimento giudiziario cui si riferisce la

sentenza riguardante l'amministratore unico, nè è stata destinataria di provvedimenti sanzionatori o giudiziari connessi ai fatti oggetto della medesima sentenza. In particolare, la sentenza relativa alla sig.ra P. M. in qualità di persona fisica trae origine da una violazione commessa nell'ambito di una diversa società, giuridicamente distinta da Angelo Fiorito S.R.L., che era amministrata dal medesimo soggetto.

Richiamato l'ulteriore accertamento fatto con Visura del Certificato dei Carichi Pendenti nei confronti del legale rappresentante e dei soci della ditta ANGOLO FIORITO S.R.L. che risultano nulli - ns. prot. 3375 del 20/08/2026.

Ritenuto che a seguito della valutazione discrezionale svolta ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96 del D.Lgs. 36/2023, la sentenza di condanna passata in giudicato a carico del legale rappresentante e dei soci non incida negativamente sull'affidabilità professionale e morale della ditta ANGOLO FIORITO S.R.L. in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ritenuto in conseguenza che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ritenere, a seguito della valutazione discrezionale svolta ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96 del D.Lgs. 36/2023, che la sentenza di condanna passata in giudicato a carico del legale rappresentante e dei soci, non incida negativamente sull'affidabilità professionale e morale della ditta ANGOLO FIORITO S.R.L. in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere;
- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la ditta EDILGRIMALDI SNC a subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OG01 all'operatore economico ANGOLO FIORITO S.R.L. C.F./P.I. 09661090010 con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria 2, per un importo presunto di € 10.000,00 di cui € 750,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA;
- di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che:
 1. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 2. l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che:
 1. l'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché l'aggiornamento del POS della ditta appaltatrice con i corretti riferimenti del subappaltatore;

2. per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
3. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
4. nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i:

1. che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
2. che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- di disporre sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

- di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)